



www.lavoce.info

[Giustizia](#)

QUEL PARACADUTE CHIAMATO PROCESSO BREVE

di [Alessandro Campo](#), [Decio Coviello](#), [Andrea Ichino](#) e [Nicola Persico](#) 17.11.2009

Il governo ha decretato l'estinzione dei processi penali durati più di due anni in qualsiasi grado di giudizio. Accorciare la lunghezza dei processi è un obiettivo condivisibile. Tuttavia, la norma potrebbe comportare la fine dell'obbligatorietà dell'azione penale. E risultare in una amnistia permanente per i reati relativamente più gravi. Di sicuro favorirà la difesa e intralcerà l'accusa, cioè lo Stato. Ma il processo breve potrebbe essere una sorta di "golden parachute" per il premier. Nelle aziende clausole di questo tipo incentivano i manager discussi a farsi da parte.



Il governo ha approntato un decreto legge che prevede l'estinzione di **processi penali**, non solo futuri ma anche in corso, che siano durati più di due anni in qualsiasi grado di giudizio. Gran parte della stampa ha interpretato il decreto come una norma "ammazza-processi" e ha osservato che il presidente del Consiglio ne beneficerebbe notevolmente in prima persona. Non per caso di esso si parla in alternativa al cosiddetto lodo Alfano. Si noti anche che un processo estinto non può ripetersi. Quindi, i fortunati imputati il cui processo fosse estinto grazie al nuovo decreto saranno

protetti da ulteriori azioni per lo stesso fatto. La norma ha pro (pochi) e contro (molti).

I VANTAGGI

Il processo penale dura tanto, troppo. È difficile avere dati precisi, ma nel 2004 l'Istat riportava che, per il 39 per cento dei processi conclusi con una condanna in primo grado, la sentenza è arrivata più di **tre anni** dopo la data del delitto. L'obiettivo di diminuire la durata dei processi è certo condivisibile. Una ovvia maniera di perseguire l'obiettivo sarebbe di aumentare le **risorse** destinate alla giustizia, o almeno intervenire sull'organizzazione giudiziaria e sul processo. Ma questo costa soldi e fatica. Il decreto in questione invece è gratis.

Il primo argomento addotto a favore della norma è dunque che nessun processo dovrebbe durare troppo. Siamo d'accordo: ma non è ovvio che la soluzione sia **ammazzare i processi** troppo lunghi. Pensiamoci: se l'accusa ha ragioni valide, ammazzando il processo solo perché lo Stato non è in grado di garantirne una durata ragionevole, si danneggia l'accusa e, magari, pure una eventuale parte civile. È un problema serio. Sarebbe come dire che, per eliminare l'obesità, la soluzione è uccidere tutte le persone sopra i cento chili.

Un secondo argomento a favore potrebbe essere che i giudici reagiranno alla norma e si attrezzeranno per velocizzare i processi. Questo è possibile, ma non certo, anche perché richiede mezzi adeguati al fine. Inoltre, la velocizzazione più semplice si ha con processi super-rapidi, ma anche **super-inaccurati**. È questo che vogliamo? E poi, se l'obiettivo è intervenire sull'organizzazione del lavoro dei giudici, che senso ha applicare la norma ai processi già in corso, per i quali ormai non c'è più l'opportunità di modificare niente? Tornando all'analogia con la dieta, può forse aver senso annunciare che a iniziare da una certa data futura i nuovi nati non potranno più superare i cento chili nella loro vita. Non si può certo imporre la norma a chi si trova oggi nella impossibilità di ubbidirvi per via di comportamenti alimentari irreversibili, scelti in tempi passati quando superare i cento chili era invece possibile.

GLI SVANTAGGI

Un effetto sicuro della norma è che, ritardando lo svolgimento del processo con domande istruttorie dilatorie o pretestuose, la **difesa** non soltanto riesce a ritardare la pronuncia di un'eventuale sentenza di condanna, ma può anche renderla impossibile. Si noti che ogni volta che un processo si estingue, si ha uno spreco delle risorse già impegnate.

In secondo luogo, pensiamo all'**eterogeneità** fra i processi. Poiché l'azione penale è obbligatoria, la norma non dovrebbe risultare in un minore numero di casi sopravvenuti per i giudici, posto che l'insieme esistente di casi abbia ragioni valide. Dobbiamo perciò chiederci se i giudici saranno obbligati a lavorare su tutti i casi, e quindi sprecare molto lavoro su processi che saranno quasi certamente estinti, oppure si dovranno concentrare solo su alcuni, che abbiano probabilità di finire in tempo. Se così sarà, verrà di fatto meno la norma dell'**obbligatorietà dell'azione penale**. Inoltre, c'è da chiedersi se i giudici si concentreranno sui casi più brevi e lasceranno perdere i più complessi, spesso associati a reati più gravi. In questo caso, la norma risulterebbe in una **amnistia permanente** per i reati relativamente più gravi.

La norma in pratica conferisce un importante margine di discrezione al giudice, che potrà scegliere quali casi lasciare estinguere semplicemente mettendoli in coda al suo carico di lavoro. La discrezionalità potrebbe risultare in opportunità di corruzione. **(1)**

Sotto questo profilo, sembra poi davvero dilettevole la scansione del termine di sei anni in tre porzioni eguali per i tre gradi di giudizio. Il processo di primo grado è per sua natura più lungo di quello di appello e Cassazione, perché in esso avviene la raccolta e la discussione delle prove. Inoltre, alcune eccezioni inserite nel decreto sono di dubbia costituzionalità. **(2)**

Discussione

Abbiamo cercato di dare un quadro equilibrato dei pro e dei contro della norma. Il risultato è netto: i pro sono pochi e dubbi, i contro, sono di gran lunga maggiori, dalle risorse sprecate in processi che non raggiungeranno mai la sentenza alla quasi-ammnistia dei reati relativamente più gravi e al possibile aumento di opportunità di corruzione e concussione. Ma soprattutto, la norma avrà il sicuro effetto di favorire la difesa e di sollecitarla a pratiche ostruzionistiche e dilatorie, cioè la parte privata, e di intralciare l'accusa, cioè lo Stato. Si favoriscono così gli interessi concentrati a danno degli interessi diffusi della collettività. Perché in un processo penale, dietro l'azione dello Stato sta l'interesse collettivo a un sistema di **legalità** e l'Italia non sembra oggi soffrire di un eccesso di legalità, dunque una norma come questa non va nella direzione giusta.

L'ULTIMA SPERANZA

Manteniamo comunque viva una speranza, pur venata di cinismo. Possiamo sperare che il decreto legge non venga approvato. Possiamo, in seconda istanza, sperare che dopo essere divenuto legge, venga in un secondo momento abrogato (ipotesi allo stato irrealistica), oppure censurato dalla **Corte Costituzionale**. Nel primo caso, Silvio Berlusconi si salverebbe, nel secondo avrebbe solo guadagnato tempo, ma non risolto il suo problema giudiziario. In ambedue i casi si eviterebbero danni permanenti al sistema giudiziario penale. Infine possiamo sgranare un mesto sorriso e, abisso del cinismo, considerare il decreto alla guisa di un "golden parachute", un paracadute d'oro, del tipo che i manager delle aziende stabiliscono per se stessi in caso di esautorazione. Paradossalmente, questi contratti sono visti come utili alla salute dell'azienda, perché incentivano i manager messi in discussione a farsi da parte, a favore di un nuovo management.

(1) Le occasioni di corruzione non mancano neppure oggi, ma la classe giudiziaria è, salvo eccezioni, onesta.

(2) L'esclusione di alcuni reati e l'inclusione di altri senza alcuna ragionevole motivazione; l'esclusione degli imputati che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (anche se fosse un lieve e remoto precedente per il quale è pure intervenuta riabilitazione); l'efficacia limitata ai processi pendenti in primo grado: tutti questi aspetti sollevano eccezioni al principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.